

*Tavola 3.2*

**Confronto per ciascuna segnalazione tra rischio indicato dal segnalante e rating finale della UIF  
(composizione percentuale)**

<i>Rating</i> UIF	Rischio indicato dal segnalante		
	Basso e medio basso	Medio, medio alto e alto	Totale
<b>Basso e medio basso</b>	25,1	25,5	50,6
<b>Medio, medio alto e alto</b>	10,3	39,1	49,4
<b>Totale</b>	35,4	64,6	100,0

Nota: nelle caselle in celeste sono evidenziate le percentuali di segnalazioni che trovano corrispondenza tra rating finale attribuito dalla UIF e classe di rischio indicata dal segnalante.

### 3.4. La metodologia

Il processo di analisi delle segnalazioni di operazioni sospette da parte della UIF prevede diverse fasi. Nella c.d. “analisi di primo livello” viene verificato se gli elementi disponibili sull’attività segnalata (presenti nella segnalazione o comunque noti alla UIF) supportino effettivamente un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se suggeriscano la presenza di anomalie riconducibili ad altre motivazioni.

Qualora il sospetto appaia fondato e le informazioni già disponibili siano sufficienti per esprimere una compiuta valutazione sul grado di rischio riciclaggio e sull’eventuale fenomenologia criminale di riferimento, viene predisposta una relazione di tipo semplificato e assegnato il *rating definitivo*.

Nei casi in cui invece, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio, sia necessario un ulteriore arricchimento informativo (es. consultazione dei *database* esterni, interlocuzione con il segnalante o con altri soggetti obbligati, analisi dei dati dell’AUI) ovvero la situazione rappresentata risulti particolarmente complessa, la segnalazione è assoggettata a un’analisi di “secondo livello”. Al termine di tale fase viene predisposta un’articolata relazione tecnica, che dà conto degli approfondimenti effettuati e delle valutazioni cui si è pervenuti, e viene attribuito il *rating finale*.


Il processo di valutazione della segnalazione segue, quindi, un percorso articolato che coinvolge diverse fonti informative e, talvolta, più analisti. L’analisi svolta su due livelli – il primo necessario, il secondo eventuale – consente di dare esito a un numero consistente di segnalazioni mantenendo al tempo stesso elevata la qualità del risultato.

L’analisi di primo livello si presta a definire segnalazioni a basso rischio e/o riconducibili a tipologie di attività già note o più facilmente riconoscibili; oltre il 75% delle segnalazioni definito con tale modalità di analisi, infatti, presenta livelli di rischio pari o inferiori a medio (cfr. *Figura 3.4*). L’analisi di secondo livello riguarda principalmente segnalazioni con elevati livelli di rischio (in circa il 70% dei casi, al

termine dell'analisi di secondo livello, è stato attribuito un *rating* alto o medio alto) o, comunque, operatività non tipizzate.

Figura 3.4

**Segnalazioni analizzate nel 2013: distribuzione del rating finale per modalità di trattazione  
(composizione percentuale)**



Strategie di sviluppo della capacità di analisi operativa

È in corso di realizzazione un *datawarehouse*<sup>22</sup> dell'Unità ove saranno compendiati e tra loro interrelati in via informatica tutti i dati nella diretta disponibilità della UIF e negli archivi più rilevanti della Banca d'Italia. Si tratta di un potente strumento che consentirà un affinamento e un'ulteriore velocizzazione dei processi di lavoro, rendendo disponibile una elevata messe di dati selezionati già nella fase di analisi di primo livello.

#### Datawarehouse UIF

Il progetto di *datawarehouse* ha la principale finalità di costituire una piattaforma integrata delle informazioni di interesse della UIF provenienti da una pluralità di fonti eterogenee, di predisporre una serie di strumenti applicativi per lo sfruttamento unitario di tali informazioni, di realizzare un insieme di servizi applicativi e di agevolare l'introduzione e l'utilizzo di pacchetti di *end user computing*, anche *open source*, finalizzati a effettuare sofisticate analisi di secondo livello dei dati. Con l'avvio del *datawarehouse*, previsto entro la fine del 2014, le componenti del patrimonio informativo interne ed esterne della UIF saranno integrate tra loro in modo progressivo.

Sono stati individuati quattordici *databases* i cui contenuti informativi (dati transazionali interni e esterni alla UIF) saranno correlati e interrogati in via automatica. Le informazioni dei *databases* sono state analizzate in base alla loro congruenza e al livello di aggiornamento e affidabilità, valutate in funzione della loro utilità e ripartite in categorie di riferimento, ciascuna successivamente articolata in modo da raggiungere il livello di dettaglio utile a soddisfare le esigenze di analisi finanziaria svolta dalla UIF, in base a tre essenziali variabili che influenzano il rischio: profilo soggettivo, dimensione finanziaria e rilevanza fenomenologica.

<sup>22</sup> Si veda anche il § 9.4.

Il profilo soggettivo comprende variabili idonee a supportare la comprensione dell'operatività alla luce di caratteristiche legate al soggetto e al suo posizionamento nel contesto socio-economico di riferimento.

La dimensione finanziaria riguarda l'insieme di tutte le variabili che forniscono informazioni sulle caratteristiche economiche del soggetto e sulla loro coerenza con l'operatività segnalata.

L'inquadramento dell'operatività segnalata in classi di tipologie e fenomenologie consente di ricordurle la medesima a categorie note, orientando la successiva analisi. Tale processo di classificazione è suscettibile di ulteriori sviluppi e richiede un costante aggiornamento, sia per adattare le categorie fenomenologiche messe a disposizione dei segnalanti sia per affinare le capacità classificatorie della UIF.

I dati selezionati e raccolti dal *datawarehouse*, opportunamente interpretati in virtù di metodologie di analisi avanzate, renderanno disponibili agli analisti e, a valle, all'intera filiera dell'antiriciclaggio informazioni ad elevato valore aggiunto, utili per una più compiuta valutazione dell'operatività segnalata e per la gestione e l'analisi delle segnalazioni. Le stesse informazioni potranno, poi, essere utilizzate anche a supporto delle altre funzioni della UIF, come la funzione ispettiva, l'analisi strategica, gli scambi informativi con l'Autorità giudiziaria, con le FIU e con le Autorità di vigilanza di settore, nonché per la predisposizione di schemi e modelli di comportamento anomalo e per il supporto alle attività di studio e alle pubblicazioni della UIF.

### 3.5. Le archiviazioni

Le segnalazioni di operazioni sospette vengono archiviate ogniqualvolta, alla luce degli elementi a disposizione della UIF, risultino prive di fondamento ovvero quando, comunque, non emergano elementi idonei a suffragare ragionevolmente ipotesi di riciclaggio di proventi illeciti o di finanziamento del terrorismo e dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa. A fini di condivisione informativa, le segnalazioni archiviate vengono trasmesse comunque agli Organi investigativi. L'avvenuta archiviazione è sistematicamente comunicata al segnalante<sup>23</sup>.

L'archiviazione non determina un definitivo accantonamento delle segnalazioni, che vengono mantenute negli archivi della UIF e rivalutate – sia dalla UIF che dagli Organi investigativi – all'emergere di nuovi elementi informativi di natura finanziaria o investigativa.

Nel corso del 2013 sono state archiviate 7.494 segnalazioni, pari all'8,1% del totale delle segnalazioni analizzate, con un aumento di 4.223 archiviazioni rispetto al precedente anno (+129% rispetto al 2012). Tra le segnalazioni archiviate nel corso del 2013 il 70% era costituito da segnalazioni classificate dai soggetti segnalanti con rischio basso e medio basso.

---

<sup>23</sup> Art. 48, comma 1, d.lgs. n. 231/2007.

*Tavola 3.3*

Segnalazioni archiviate dalla UIF					
	2009	2010	2011	2012	2013
<i>(valori assoluti e percentuali)</i>					
<b>Totale analizzate</b>	<b>21.066</b>	<b>37.321</b>	<b>49.075</b>	<b>67.047</b>	<b>92.415</b>
<b>Segnalazioni archiviate</b>	<b>4.024</b>	<b>3.560</b>	<b>1.271</b>	<b>3.271</b>	<b>7.494</b>
<i>percentuale di segnalazioni archiviate sul totale delle analizzate</i>	<i>19,1</i>	<i>9,5</i>	<i>2,6</i>	<i>4,9</i>	<i>8,1</i>

Nel corso dei primi mesi del 2014 sono stati adottati, previa condivisione con il CSF, nuovi criteri di archiviazione delle SOS anche per tenere conto del rilievo dato dalle nuove raccomandazioni del GAFI al livello di selettività delle analisi svolte dalle FIU. Tali criteri si giovano ora, grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza, della disponibilità per la UIF di informazioni sui livelli di pregiudizio investigativo dei soggetti che hanno posto in essere l'attività sospetta. Le nuove informazioni favoriranno una miglior valutazione delle segnalazioni, consentendo di accrescere il numero delle archiviazioni e di proporre, per un eventuale seguito investigativo, una quota più contenuta di segnalazioni.

### 3.6. I provvedimenti di sospensione

La UIF – anche su richiesta del NSPV, della DIA e dell'Autorità giudiziaria – può disporre la sospensione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per un massimo di cinque giorni lavorativi<sup>24</sup>.

L'esercizio del potere di sospensione  
Nel corso del 2013 sono state analizzate 308 informative dei segnalanti suscettibili di essere valutate ai fini dell'adozione di un provvedimento di sospensione; 64 di queste – per un valore complessivo di poco inferiore a 62 milioni di euro (cfr. *Tavola 3.4*) – hanno avuto esito positivo, previ contatti con gli Organi investigativi e giudiziari.

*Tavola 3.4*

Sospensioni					
	2009	2010	2011	2012	2013
Numero di operazioni	14	34	45	40	64
Valore totale delle operazioni <i>(in milioni di euro)</i>	29,7	64,9	90,3	21,6	61,9

<sup>24</sup> Art. 6, comma 7, lettera c), d.lgs. n. 231/2007.

### 3.7. I flussi informativi sull'interesse investigativo

L'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 prevede che gli Organi investigativi comunichino alla UIF le segnalazioni che non hanno avuto ulteriore sviluppo. Anche questi flussi informativi relativi all'esito delle segnalazioni sono scambiati, dai primi mesi del 2014, in via esclusivamente telematica mediante il portale che canalizza tutti gli scambi informativi, concernenti le segnalazioni di operazioni sospette, fra UIF e Organi investigativi.

La disponibilità di tali informazioni, seppur non del tutto sufficienti, fornisce alla UIF un importante flusso di ritorno per la valutazione della propria attività e in generale dell'efficacia complessiva delle segnalazioni di operazioni sospette.

Un primo dato di rilievo è rappresentato dalla quota di segnalazioni giudicate dalla Guardia di Finanza meritevole di approfondimenti investigativi, attestatosi nella media degli ultimi anni a circa il 50% delle segnalazioni analizzate; in tali casi deve ritenersi che gli operatori abbiano effettivamente individuato validi motivi di sospetto.

In termini di graduazione del rischio, il flusso di ritorno indica che i punteggi di attenzione assegnati dalla UIF (*rating finale* da medio ad alto)<sup>25</sup> hanno trovato conferma nelle valutazioni investigative in circa l'80% dei casi; anche le indicazioni di "non interesse investigativo" convergono con le valutazioni di archiviazione o di *rating finale* basso o medio basso in circa l'85% dei casi.

Nel valutare la quota di segnalazioni suscettibili di sviluppo investigativo occorre tener conto della natura intrinseca della segnalazione di operazioni sospette, che si fonda non su evidenze di reato ma su ragionevoli motivi di sospetto desunti dalle connotazioni finanziarie delle operazioni richieste dai clienti. Non è detto che ad un giusto sospetto iniziale faccia sempre riscontro l'effettiva esistenza di un crimine; non è neppure detto che sia infondato un sospetto per cui le indagini non pervengano a certezze sul reato compiuto. Ciò posto, il fatto che la metà delle segnalazioni di operazioni sospette sia stato ritenuto meritevole dell'avvio di specifiche indagini avvalorava la complessiva affidabilità e rilevanza della collaborazione attiva degli intermediari e degli altri soggetti obbligati.

Per una più compiuta valutazione dell'efficacia del sistema di prevenzione sarebbe peraltro prezioso disporre non solo di informazioni sull'interesse o meno allo sviluppo della segnalazione espresso al termine della prima analisi c.d. "pre-investigativa", ma anche di notizie sugli esiti dell'attività di indagine e sull'eventuale successivo processo (numero di denunce all'Autorità giudiziaria, condanne, ecc.)<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Si veda il § 3.3.

<sup>26</sup> Attualmente la DIA fornisce all'Unità non solo informazioni inerenti all'eventuale interesse investigativo rilevato in occasione della prima valutazione effettuata sulle segnalazioni in ingresso ma, quando possibile, anche aggiornamenti in merito all'esito delle indagini espletate e alle eventuali misure di prevenzione adottate.

#### 4. LE TIPOLOGIE, GLI INDICATORI E GLI SCHEMI DI ANOMALIA

Le segnalazioni di operazioni sospette contribuiscono non solo a individuare in funzione repressiva specifici casi di riciclaggio (o di reati presupposto), ma anche a riconoscere fattori di contesto utili a prevenire e contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Da un'analisi complessiva delle segnalazioni possono infatti desumersi collegamenti tra soggetti, imprese e attività, modelli di comportamento ricorrenti, vulnerabilità di strumenti o circuiti di pagamento, permeabilità all'infiltrazione di determinati settori o tipologie di aziende; si tratta di elementi che, correlati con le basi-dati nella disponibilità della UIF, sono in grado di supportare un'analisi strategica volta a individuare le tendenze in atto e l'emergere di nuovi rischi di riciclaggio<sup>27</sup>.

Perché le segnalazioni possano fornire un valido contributo anche in tale ambito, è necessario che all'analisi operativa si affianchi una specifica attività volta a rilevare, classificare e sistematizzare gli elementi caratterizzanti le singole operazioni sospette.

##### 4.1. Classificazione e tipizzazione delle segnalazioni di operazioni sospette

La classificazione delle segnalazioni si realizza, in primo luogo, attraverso l'individuazione di *caratterizzazioni di profilo* delle segnalazioni e, successivamente, quando possibile, con la definizione di vere e proprie *tipologie* di comportamenti a rischio riciclaggio.

Le caratterizzazioni di profilo rappresentano elementi ricorrenti che l'esperienza dell'analisi finanziaria individua come rilevanti per la valutazione delle potenzialità di utilizzo a fini di riciclaggio delle operazioni segnalate. Vengono in considerazione aspetti quali i canali prescelti per la movimentazione di fondi (ad esempio *money transfer*), gli strumenti finanziari utilizzati (contante, bonifici, carte prepagate, moneta virtuale), i paesi di destinazione o di origine dei fondi (paesi *off shore*, aree nazionali a particolare rischio), il settore economico di riferimento (edilizia, smaltimento rifiuti, commercio oro, *no-profit*), l'appartenenza dei soggetti segnalati a specifiche reti relazionali o comunità, l'utilizzo di veicoli o strutture societarie complesse e opache.

Le tipologie rappresentano un passo ulteriore ed eventuale rispetto alle caratterizzazioni di profilo; in esse rileva il potenziale nesso finalistico fra i vari elementi considerati che, alla luce delle caratterizzazioni delle operazioni, dei soggetti coinvolti e degli ulteriori elementi (ad esempio geografici e temporali), sembrano obbedire a un disegno unitario in possibile collegamento con condotte criminali.

L'esame delle tipologie, fondandosi essenzialmente sugli strumenti dell'analisi finanziaria, non consente in genere di individuare specifici reati presupposto dell'operatività riconosciuta come sospetta, ma solo comportamenti a rischio. In alcuni casi tali comportamenti sono collegabili a obiettivi immediati di carattere illecito (ad esempio la fatturazione per operazioni inesistenti indirizza verso uno scopo tipico di frode fiscale), dietro ai quali però si possono celare ulteriori finalità in quanto il

---

<sup>27</sup> Si veda il § 5.1.

comportamento tipizzato viene utilizzato per il perseguimento di più articolati scopi criminali.

Gli strumenti e gli schemi finanziari funzionali a scopi illeciti sono in grado di servire per finalità di natura molto differente, che vanno dall'evasione fiscale alla truffa, fino a fattispecie più gravi riferibili alla criminalità organizzata, quali il riciclaggio dei proventi del narcotraffico, lo smaltimento clandestino di rifiuti tossici, il traffico di esseri umani.

Un miglioramento del *feedback* investigativo potrà in futuro offrire maggiori possibilità di desumere connessioni tra comportamenti, canali, strumenti finanziari e particolari finalità illecite.

L'attività di classificazione per caratterizzazioni di profilo e tipologie è fondamentale perché su di essa si fonda l'attività istituzionale di elaborazione e manutenzione di indicatori di anomalia e di schemi e modelli di comportamento anomalo, da diffondere fra gli operatori per favorire la conoscenza dei comportamenti a rischio<sup>28</sup>. La UIF ha prodotto, fino ad oggi, 12 schemi di anomalia che sono riferibili a fenomeni quali frodi fiscali, usura, abuso di finanziamenti pubblici e frodi nelle attività di *leasing* e *factoring*.

La definizione di tipologie rende più spedita la valutazione del sospetto da parte del segnalante e agevola l'analisi operativa dell'Unità, fornendo possibili chiavi di lettura delle fattispecie esaminate che rendono più efficiente la lavorazione di segnalazioni ascrivibili a fenomeni noti. Condivise con gli Organi investigativi, le tipologie rappresentano elementi di ulteriore qualificazione delle segnalazioni trasmesse.

#### Criminalità organizzata

Le segnalazioni di operazioni sospette intercettano frequentemente attività che, alla luce degli approfondimenti finanziari ovvero delle successive indagini, risultano riconducibili alla criminalità organizzata. Dall'analisi di tali operatività non appare, però, possibile individuare né modelli operativi né settori economici (ancorché alcuni si confermino; più di altri, soggetti a infiltrazione) che siano tipici e distintivi delle organizzazioni criminali.

L'esperienza evidenzia, infatti, che la criminalità organizzata si manifesta dal punto di vista finanziario con modalità diversificate, attingendo a tutto il possibile catalogo degli strumenti idonei a "muovere" ingenti volumi di denaro, nascondendone le tracce. Nelle operatività esaminate si rileva il ricorso massiccio al contante, a sistemi di false fatturazioni, all'utilizzo di schermi societari e di intestazioni fintizie; abituale è la frammentazione delle operazioni, che innesta vorticosi trasferimenti fra aree geografiche anche molto distanti, fra settori non omogenei, con sequenze temporali di difficile interpretazione. Spesso appare quasi inestricabile l'intreccio tra profitti delle attività criminali e profitti di attività imprenditoriali svolte in maniera lecita (ancorché il controllo di queste ultime sia probabilmente frutto di precedenti attività di riciclaggio).

Solo un attento lavoro di acquisizione di ulteriori dati sulla movimentazione finanziaria e di ricostruzione del profilo economico-finanziario dei soggetti coinvolti e

---

<sup>28</sup> Si veda il § 4.4.

dei loro legami meno evidenti può consentire di attribuire la corretta valenza criminale a comportamenti finanziari che, a una prima lettura, apparivano — per soggetti e modalità — anomali ma non riconducibili a ipotesi di reato. In alcuni casi, solo dopo aver ricostruito un quadro più ampio di relazioni e collegamenti, operazioni sospette apparentemente di scarso significato si sono, invece, svelate come funzionali agli interessi di organizzazioni criminali.

L'adozione delle modalità operative descritte implica la disponibilità di competenze professionali, conoscenze tecnico-contabili e finanziarie e di "relazioni" spesso non interne ai gruppi criminali ma acquisite in un'area "grigia" di complicità più o meno consapevoli.

La capacità di creare e gestire ampie reti relazionali appare, infatti, un essenziale tratto distintivo della criminalità organizzata. In tali reti trovano posto sia soggetti organici al gruppo sia altri soggetti (imprenditori, professionisti e, talvolta amministratori pubblici), che strutturalmente o episodicamente si trovano in convergenza di interessi con l'organizzazione criminale e che rappresentano una chiave importante per porre in essere manipolazioni e condizionamenti volti all'acquisizione del controllo (di norma indiretto) di iniziative imprenditoriali, di filiere produttive e di iniziative economiche funzionali agli interessi delle organizzazioni criminali.

Per svolgere nel modo più efficiente tali ricostruzioni è essenziale l'accesso a informazioni di tipo investigativo: l'esperienza evidenzia che difficilmente la "schermatura" realizzata dai criminali riesce effettivamente a recidere tutti i legami con soggetti di cui è noto il precedente coinvolgimento in attività illecite; l'individuazione di un punto di attenzione fra i tanti legami è spesso la chiave per risalire agli effettivi ruoli e alla vera matrice dei flussi finanziari.

#### 4.2. Le caratterizzazioni di profilo

Le caratterizzazioni di profilo prendono in considerazione elementi — quali strumenti e canali finanziari utilizzati, veicoli giuridici e societari, settori di appartenenza — di per sé neutri rispetto alla qualificazione come lecita o criminale dell'attività svolta. L'esperienza permette di osservare la presenza di "famiglie" di segnalazioni in cui queste caratterizzazioni sono ricorrenti sia isolatamente sia in combinazione.

Proprio per la natura generica e neutra, le caratterizzazioni di profilo presentano nell'insieme una certa stabilità; di seguito sono illustrati i principali elementi di novità rilevati nel 2013 rispetto all'anno precedente.

**Strumenti di pagamento** Per quanto concerne gli strumenti di pagamento utilizzati — pur in presenza di un marginale numero di segnalazioni — è stato oggetto di interesse da parte dell'Unità il possibile uso per finalità illecite di monete virtuali.

### Bitcoin

I Bitcoin sono nati nel 2009 dall'idea di creare un metodo di pagamento digitale per l'acquisto di beni e servizi alternativo alla moneta avente corso legale.

La nuova moneta virtuale si è progressivamente diffusa fino a raggiungere – secondo dati disponibili su fonti aperte – la soglia di 12,5 milioni di Bitcoin in circolazione, per un controvalore in euro pari a circa 6 miliardi (al cambio medio di marzo 2014)<sup>29</sup>. Si tratta di un metodo di pagamento che non presuppone l'identificazione degli utenti che realizzano le transazioni e non è soggetto a regolamentazione o a controllo da parte di autorità pubbliche.

I Bitcoin possono essere replicati agevolmente attraverso piattaforme specializzate, gestite da società estere, che consentono l'attivazione di un apposito conto *on-line*, analogo al conto corrente bancario. Attraverso il conto è possibile comprare e vendere Bitcoin, scambiarsi con valuta avente corso legale e acquistare beni e servizi offerti da esercenti *on-line* e fisici.

Il valore del Bitcoin è estremamente volatile ed espone gli utilizzatori a significativi rischi di speculazione. Inoltre, non risultano vi siano garanzie o forme di controllo che tutelino i clienti o le società che gestiscono Bitcoin dal rischio di indebite appropriazioni (ad esempio furto informatico o *hacking*).

Dettagli informativi in merito alla diffusione e ai rischi delle monete virtuali, con particolare riferimento al caso Bitcoin, sono stati recentemente forniti dalla Banca d'Italia nel Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2014. La UIF ha in corso approfondimenti sul potenziale di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di tale moneta virtuale, anche in considerazione di alcune segnalazioni di operazioni sospette ricevute con riguardo ad anomalie compravendite di Bitcoin, realizzate per mezzo di carte di pagamento o in contante con controparti estere. Le operazioni in Bitcoin, pur registrate in appositi database consultabili in rete, non consentono di identificare i soggetti intervenuti nelle transazioni, facilitando così lo scambio di fondi in forma anonima e l'utilizzo di tale strumento di pagamento nel contesto dell'economia illegale.

Sotto il profilo settoriale, risulta confermata la rilevanza di alcuni settori particolarmente esposti anche al rischio di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, quali giochi e scommesse<sup>30</sup>, smaltimento dei rifiuti, produzione di energia eolica e di energia elettrica da fonti rinnovabili<sup>31</sup>, movimento terra e gestione di cave, “compro-oro”.

Con riguardo alle qualificazioni dei soggetti agenti, assume rilevanza la qualità di PEP “persona politicamente esposta” (PEP), sia nell'accezione della norma vigente (“le persone residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari che rivestono o

<sup>29</sup> Banca d'Italia, *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 1, maggio 2014, pag. 43.

<sup>30</sup> Su alcune operatività riscontrate in tale ambito sono state anche definite tipologie ora trasfuse in “schemi di comportamento anomalo” (si veda il § 4.4).

<sup>31</sup> In tale settore, in passato, si sono riscontrate forme di infiltrazione della criminalità organizzata tramite la partecipazione o il supporto ad apposite “società veicolo” impegnate nelle fasi propedeutiche dei progetti, quali la negoziazione dei diritti di uso dei terreni dove edificare i parchi e l'ottenimento delle necessarie concessioni e autorizzazioni, poi cedute con profitto alle aziende, nazionali o internazionali, incaricate di realizzare gli impianti.

hanno rivestito importanti cariche pubbliche”<sup>32</sup>) sia in quella più ampia della proposta di quarta direttiva antiriciclaggio, che include nella nozione di persona politicamente esposta anche i PEP nazionali.

*Trust e società di cartolarizzazione*

Sul fronte delle strutture utilizzate, continua a rimanere elevata l’attenzione sull’attività dei *trust* e ha assunto interesse, per le possibilità di utilizzo distorto, quella svolta da società di cartolarizzazione, in particolare quando esse – per la qualificazione di intermediario finanziario assunta nel paese comunitario in cui hanno sede – beneficiano, nel regime attuale, della verifica semplificata. Da approfondimenti condotti è emerso che i veicoli di cartolarizzazione possono essere impropriamente utilizzati al fine di schermare, analogamente a una società fiduciaria, la titolarità effettiva di determinate attività e ostacolare la corretta ricostruzione di flussi finanziari da queste generati.

Le società veicolo, per le loro caratteristiche, si prestano a essere utilizzate per conferire alla società la formale titolarità di attività da gestire in nome proprio ma in realtà – anche mediante la costituzione di distinti compatti connotati da autonomia patrimoniale – nell’interesse dei conferenti che, sottoscrivendo i titoli emessi a fronte di ciascun comparto, restano i reali beneficiari degli investimenti effettuati.

In tal modo i veicoli possono essere funzionali anche a finti trasferimenti di valori mobiliari/immobiliari a favore di soggetti esteri, con lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, di sottrarre i beni cartolarizzati alle pretese dei creditori o ad eventuali provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, di occultare l’origine degli asset.

La medesima finalità, ovvero quella di celare il nesso tra un’attività patrimoniale e il suo titolare effettivo, è perseguitibile mediante la sottoscrizione di polizze assicurative sulla vita ad alto contenuto finanziario (per es. *unit linked* e *index linked*) emesse da società estere.

*In questo caso un soggetto trasferisce a una compagnia di assicurazione estera un determinato asset (ad esempio titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento) solitamente mediante una società fiduciaria; a fronte di detto trasferimento, la società di assicurazioni estera emette una polizza vita sottoscritta dal medesimo soggetto cedente, talvolta mediante l’interposizione di una società fiduciaria. Il valore della polizza ed il relativo rendimento sono strettamente connessi a quello degli asset sottostanti, originariamente nella titolarità del contraente ovvero del fiduciante della società fiduciaria.*

#### 4.3. Le tipologie

Le tipologie di comportamenti a rischio più ricorrenti nelle segnalazioni di operazioni sospette possono raggrupparsi in tre principali categorie: fiscale, appropriativa e corruttiva.

<sup>32</sup> D.lgs. n. 231/2007, art. 1, comma 2, lettera o).

#### 4.3.1. Tipologia di carattere fiscale

Rientrano in questa tipologia le operazioni sospette relative a condotte in cui la finalità “tipica” riconoscibile si connette a fenomeni di evasione o frode fiscale.

In quest’ambito la UIF, nel corso degli ultimi anni, ha diffuso indicatori e schemi di anomalia ad ausilio dei segnalanti al fine di fornire un quadro dei più ricorrenti comportamenti anomali riscontrabili in specifici settori e nell’utilizzo di particolari schemi contrattuali<sup>33</sup>.

Tra i principali comportamenti anomali riferiti a tale tipologia rilevano l’utilizzo di conti bancari intestati a persone fisiche con movimentazioni ricollegabili ad attività d’impresa (oltre 6.200 segnalazioni), girofondi tra soggetti fisici e giuridici fra loro collegati (circa 3.700 segnalazioni) e reiterati prelievi di contante su conti aziendali (oltre 3.300 segnalazioni).

Numerose sono le operazioni in cui si ravvisano attività connesse a frodi fiscali internazionali o frodi nelle fatturazioni. L’analisi finanziaria condotta ha riscontrato l’utilizzo di meccanismi fraudolenti quali “caroselli fiscali” e “società-cartiere”. In alcuni casi si sono rilevate tecniche di pianificazione, volte all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali, poste in atto da realtà operanti nel territorio nazionale anche mediante l’utilizzo di società “esterovestite”, non di rado in paesi a fiscalità privilegiata.

Risultano in aumento le segnalazioni relative all’utilizzo distorto a fini illeciti di strumenti quali il *leasing* e il *factoring*. Gran parte delle segnalazioni della specie sono connesse al profilo soggettivo del cliente (capacità economiche incongruenti con l’impegno assunto, coinvolgimento in indagini penali) e, nel *factoring*, all’insussistenza del credito oggetto del contratto (false fatture fra cedente e debitore ceduto, documentazione di supporto contraffatta).

D’interesse in questo contesto è il caso dello scambio tra aziende di beni e servizi in regime di compensazione (c.d. scambio merce<sup>34</sup>), contratto che per le sue caratteristiche si può prestare a politiche di bilancio aziendale fraudolente, basate sullo squilibrio tra l’effettivo valore dei beni scambiati e favorite dalla difficile quantificazione dei beni/servizi oggetto delle transazioni.

#### 4.3.2. Tipologia di carattere appropriativo

In queste tipologie sono classificati diversi comportamenti finanziari di natura sospetta voltì all’illecita appropriazione mediante l’uso di artifici (es. frode informatica) ovvero l’approfittamento di situazioni di difficoltà economica (es. usura, “compro-oro” e polizze pegno).

---

<sup>33</sup> Si vedano gli schemi di anomalia relativi ai fenomeni delle frodi all’IVA intracomunitaria e delle frodi fiscali internazionali pubblicati rispettivamente il 15 febbraio 2010 e il 23 aprile 2012, nonché gli schemi inerenti l’utilizzo distorto dello strumento della locazione finanziaria (*leasing*) del 17 gennaio 2011 e della cessione del credito (*factoring*) del 16 marzo 2012. Tra gli indicatori rilevano i provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia il 24 agosto 2010.

<sup>34</sup> Si tratta di uno schema diffuso in Italia principalmente nel settore pubblicitario. Una moderna evoluzione è rappresentata dal c.d. *bartering*, che consiste in una “compensazione multilaterale” effettuata in un circuito di imprese senza scambio di moneta.

La pubblicazione e l'aggiornamento costante di alcuni schemi di comportamento anomalo già diffusi dalla UIF hanno accresciuto la consapevolezza in merito alla molteplicità e alla complessità di tali fenomeni illeciti e hanno contribuito a un maggior arricchimento quantitativo e qualitativo delle relative segnalazioni<sup>35</sup>. Sono quasi raddoppiate rispetto al 2012 le segnalazioni riconducibili al fenomeno dell'usura (oltre 2.000), in connessione anche alla grave crisi economica e finanziaria di questi anni, che ha reso più permeabile il tessuto sociale ad infiltrazioni di tipo criminale.

A tale ambito possono ricondursi anche molte delle segnalazioni relative ad attività di "compro-oro" o all'utilizzo di polizze peggio.

#### "Compro-oro" e utilizzo di polizze su pegno

Le segnalazioni hanno messo in evidenza la possibilità che alcuni "compro-oro" contattino potenziali clienti, che sanno essere in possesso di polizze di prestito su pegno, per proporre loro di delegare il ritiro degli oggetti affidati in pegno a persone indicate dal "compro-oro" stesso. L'operazione, in caso di assenso, viene effettuata semplicemente con la consegna della polizza a fronte di una ricevuta.

I "compro-oro" si rendono anche disponibili ad acquistare direttamente dal cliente, a un prezzo di norma più vantaggioso, l'oggetto disimpegnato detraendo dal prezzo corrisposto quanto inizialmente anticipato. Questa pratica, che si risolve in un vero e proprio commercio di polizze, per le sue caratteristiche può essere terreno fertile per attività illecite sottostanti; con possibili connessioni con pratiche usurate.

---

Significativo è il numero delle segnalazioni relative alle frodi informatiche (circa 1.700) derivanti essenzialmente dalla nota pratica del furto d'identità su *internet* (c.d. *phishing*) perpetrato ai danni dei clienti degli intermediari segnalanti. I dati acquisiti illecitamente vengono poi utilizzati come credenziali di accesso ai sistemi *on-line* degli istituti per effettuare acquisti via *internet*, disposizioni di bonifici su carte prepagate (intestate a false identità e utilizzate per prelievi di contante) o, più frequentemente, per effettuare bonifici su conti correnti intestati a soggetti che si prestano a indirizzare all'estero le somme, decurtate di una commissione, mediante i circuiti *money-transfer*.

Oltre 120 segnalazioni sono state classificate coa riferimento al fenomeno dell'abusivismo finanziario. Si tratta in genere di ipotesi di comportamenti illeciti rilevabili dalla movimentazione finanziaria di conti correnti, spesso costituita da reiterati bonifici in entrata e uscita con causali riconducibili all'intermediazione finanziaria (concessione/rimborso di prestiti, servizi d'investimento), intestati a soggetti non legittimati, con un profilo economico-finanziario non coerente con l'operatività posta in essere.

---

<sup>35</sup> Con comunicazione del 5 febbraio 2010 è stato diffuso uno schema relativo alle frodi informatiche. L'usura è stata trattata nelle comunicazioni UIF del 24 settembre 2009 e del 9 agosto 2011.

#### 4.3.3. Tipologia di carattere corruttivo o appropriativo di fondi pubblici

La UIF mantiene una forte attenzione alle tipologie di comportamento che possono sottendere all'appropriazione di risorse pubbliche e ha redatto anche schemi di comportamento anomalo specificamente diretti ad agevolare l'individuazione da parte dei segnalanti di fattispecie di carattere corruttivo o appropriativo di fondi pubblici<sup>36</sup>.

Nel 2013 sono pervenute circa 600 segnalazioni in cui sono stati manifestati sospetti sulla corretta destinazione di finanziamenti pubblici, in alcuni casi evidenziando dubbi in merito alla corretta applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture<sup>37</sup>.

Dall'analisi delle operazioni segnalate difficilmente emergono elementi oggettivi sintomatici di fatti di corruzione, mentre possono rilevarsi elementi soggettivi di anomalia, quali la sproporzione tra il tenore di vita e il reddito ufficiale del soggetto potenzialmente corrotto.

Per ipotizzare fondatamente la sussistenza di fenomeni corruttivi occorre acquisire ulteriori elementi dal contesto in cui la condotta è posta in essere, con particolare riguardo all'attività professionale dei soggetti convolti e alla loro riconducibilità alla sfera pubblica. Importante è l'attenzione dei segnalanti all'insieme dei soggetti che, pur non rientrando nella nozione di PEP, sono comunque titolari di poteri decisionali pubblici.

La casistica esaminata ha evidenziato alcuni elementi ricorrenti nelle segnalazioni della specie.

Per garantire l'anonimato o dissimulare l'identità dei titolari effettivi, spesso viene fatto ricorso a strumenti d'investimento innovativi, a mandati fiduciari, alla costruzione di catene societarie anche complesse prive di reale giustificazione economica, eventualmente con propaggini internazionali e schermate mediante *trust*.

È stata anche riscontrata una correlazione tra ipotesi di elusione/evasione fiscale (quali ad esempio false fatturazioni) e utilizzo di fondi neri per finalità di corruzione.

Le segnalazioni riconducibili alla fenomenologia corruttiva sono state frequentemente incentrate sull'anomalo utilizzo di denaro contante, in special modo su operazioni di versamento di contante di importo rilevante.

Fra le segnalazioni che vedevano coinvolte PEP nazionali, hanno assunto nell'anno particolare rilievo vicende concernenti la presunta appropriazione indebita di fondi di pertinenza di partiti politici e il loro successivo reimpiego in investimenti di natura immobiliare o altre utilità.

---

<sup>36</sup> Schemi di comportamento anomalo in materia sono stati pubblicati dalla UIF il 13 ottobre 2009 e l'8 luglio 2010.

<sup>37</sup> Art. 3 l. n. 136/2010.

#### 4.4. Indicatori di anomalia, schemi e modelli di comportamento anomalo

Gli indicatori di anomalia<sup>38</sup> e gli schemi rappresentativi di comportamento anomalo<sup>39</sup> sono diffusi tra gli operatori al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi di individuazione delle operazioni sospette e perseguire un'ampia condivisione delle conoscenze e l'omogeneità dei comportamenti. Gli schemi hanno anche l'obiettivo di promuovere la collaborazione attiva di categorie di destinatari ancora poco sensibili e di richiamare l'attenzione su tipologie operative innovative.

L'elaborazione e la manutenzione degli indicatori e degli schemi si avvalgono dell'opera di classificazione e tipizzazione delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dell'Unità. L'individuazione delle caratterizzazioni di profilo e delle tipologie consente, infatti, di avere informazioni sulla diffusione di comportamenti da considerare a rischio e di individuarne per tempo l'evoluzione e i mutamenti da portare all'attenzione del sistema.

Gli elementi derivanti dall'analisi delle segnalazioni sono integrati dal complesso delle informazioni in possesso dell'Unità, desunte dagli accertamenti ispettivi condotti, dalla collaborazione con l'Autorità giudiziaria, con gli Organi investigativi, con le Autorità di vigilanza di settore e con le altre FIU, nonché dal confronto con gli operatori e con le relative associazioni di categoria.

**Indicatori di anomalia per società di revisione e revisori legali** Il 30 gennaio 2013 la Banca d'Italia, su proposta della UIF, ha emanato il Provvedimento recante indicatori di anomalia per le società di revisione e i revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico. Tra gli elementi principali da prendere in considerazione da parte dei revisori vi sono le operazioni contabili finalizzate a occultare disponibilità finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti; le operazioni di investimento di natura finanziaria incoerenti con il profilo economico o l'attività del cliente; l'esistenza di fatture relative a erogazione di servizi che, in base all'attività di revisione, non risultano resi; l'emissione di fatture prive di dati essenziali ovvero nei confronti di controparti inesistenti.

**Giochi e scommesse** L'11 aprile 2013 la UIF, con la collaborazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, ha pubblicato due schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi a operatività connesse con il settore dei giochi e delle scommesse. Il provvedimento muove dalla considerazione che l'incremento dei flussi finanziari nel settore del gioco avvenuto negli ultimi anni possa aumentare i rischi di infiltrazione della criminalità organizzata e le possibili connessioni con attività di riciclaggio<sup>40</sup>.

Le indicazioni fornite sono distinte per tipologia di destinatario degli obblighi antiriciclaggio. Il primo schema si applica in via generalizzata, con l'eccezione degli

<sup>38</sup> Gli indicatori di anomalia sono emanati e periodicamente aggiornati, su proposta della UIF, dalle diverse autorità competenti in base alla tipologia di segnalante ai sensi dell'art. 41, comma 2, d.lgs. n. 231/2007.

<sup>39</sup> Gli schemi di comportamento anomalo sono emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), d.lgs. n. 231/2007.

<sup>40</sup> Sulle vulnerabilità del settore al rischio di riciclaggio si segnala altresì il report del GAFI, consultabile all'indirizzo [internet www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports](http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports).

operatori del comparto del gioco. Sotto il profilo soggettivo i destinatari sono chiamati a valutare le informazioni acquisite sugli operatori di gioco, come la mancanza o la revoca della concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli o l'eventuale conoscenza di procedimenti penali in corso. Sotto il profilo oggettivo assumono rilievo, tra l'altro, i rapporti utilizzati per l'attività degli operatori di gioco che risultano intestati a soggetti non operanti nel settore; una movimentazione del rapporto sovradimensionata rispetto al profilo economico dell'operatore di gioco; accrediti da parte di operatori di gioco in favore di giocatori ricorrenti, ovvero su strumenti di pagamento per importi complessivi rilevanti, specie se seguiti da prelievi di contante – anche presso ATM – o da trasferimenti a favore di terzi.

Il secondo schema si applica esclusivamente all'attività dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio che operano nel settore del *gaming* e descrive possibili anomalie riconducibili al comparto del gioco fisico o a quello del gioco *on-line*. Tra le anomalie soggettive rilevano eventuali incoerenze riscontrate in sede di adeguata verifica delle controparti contrattuali (operatori di gioco o giocatori), nonché informazioni inerenti, ad esempio, alla sottoposizione delle controparti a procedimenti penali. Sotto il profilo oggettivo sono richiamate, tra l'altro, le operatività sovradimensionate rispetto al profilo economico del cliente e le attività di gioco particolarmente concentrate presso un medesimo giocatore od operatore di gioco.

Per il settore del gioco fisico l'attenzione va rivolta agli anomali utilizzi di contante per importi rilevanti, specie se con banconote di taglio elevato, alla cadenza temporale delle vincite ovvero alla frequenza delle giocate annullate. Per il gioco *on-line* rilevano anomalie utilizzi del conto di gioco; ricariche, soprattutto se di importo elevato, seguite da prelievo ovvero dalla chiusura del conto di gioco; operazioni di prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco effettuate nel lasso di tempo che precede la trasmissione dei documenti necessari per l'apertura del rapporto.

Il 2 dicembre 2013 la UIF ha emanato uno schema volto a individuare il possibile *Anomalo utilizzo di trust* utilizzo di *trust* come strumento d'interposizione fittizia per finalità illecite. Lo schema è rivolto a intermediari e professionisti che entrano in rapporto con il *trust*, sia in fase d'istituzione sia in quella di esecuzione.

Considerate le peculiarità dell'istituto del *trust*, è richiamata l'esigenza che i destinatari prestino cura nella raccolta delle informazioni e della documentazione sul *trust* (in particolare, l'atto istitutivo aggiornato) per comprendere le finalità perseguitate dalle parti, l'identità dei beneficiari e del *trustee*, le modalità di esecuzione del *trust*.

Nei casi di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto (disponente, *trustee*, beneficiario, guardiano) viene indicato come più elevato il rischio che il *trust* possa essere utilizzato per realizzare un'interposizione fittizia con finalità illecite.

Sotto il profilo soggettivo tra gli elementi dello schema ricorrono la presenza a vario titolo nel *trust* di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano in situazione finanziaria di difficoltà o sortoposti ad indagini. Dal punto di vista oggettivo è richiamata, tra l'altro, la presenza nell'atto istitutivo di clausole in contrasto con l'effetto segregativo tipico dell'istituto (ad esempio, la previsione di un sistematico e ingiustificato utilizzo dei beni conferiti da parte del disponente; scopi del *trust* incoerenti con la natura dei beni costituiti nello stesso o con le caratteristiche dell'attività gestita da parte del *trustee*).

**Anomalo utilizzo di carte di pagamento** Il 18 febbraio 2014 è stato emanato uno schema rappresentativo di comportamento anomalo inerente all'operatività con carte di pagamento. Gli approfondimenti, anche ispettivi, condotti dalla UIF hanno consentito di individuare alcune fattispecie di utilizzo di carte non coerenti con le finalità di pagamento proprie di tali strumenti e con il profilo economico dei titolari. È stata rilevata un'ampia casistica di carte di pagamento utilizzate per operazioni di prelevamento o ricarica in contanti effettuate frequentemente, talvolta simultaneamente, per volumi complessivamente rilevanti e in presenza di operatività di spesa ridotta o nulla.

Attraverso l'analisi condotta dalla UIF sono stati individuati settori commerciali caratterizzati dal rilascio di un numero elevato di carte e da un loro intenso utilizzo. Sebbene in alcuni settori (trasporto delle merci, agenzie di viaggio, *e-commerce*) tale utilizzo possa essere in certa misura connaturato alle specifiche esigenze operative, è stata richiamata la necessità di valutare sempre la coerenza della movimentazione complessiva con l'attività svolta e il fatturato aziendale. In altri settori il ricorso alle carte prepagate necessita di particolare attenzione (edilizia, imprese di pulizia, *money transfer*, gioco *on-line*, agenzie di scommesse, "compro-oro", agenzie e sub-agenzie assicurative).

Sono state richiamate le criticità suscettibili di minare la capacità degli intermediari di individuare gli anomali utilizzi di carte di pagamento. È necessaria una corretta individuazione del profilo di rischio del titolare della carta in sede di adeguata verifica, al fine di distinguere l'operatività della clientela *retail* da quella della clientela *business*.